Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 206

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Lunedì, 17 agosto 1970

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 febbraio 1970, n. **595.**

Autorizzazione all'Università degli studi di Bologna ad accettare una donazione.

N. 595. Decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università degli studi di Bologna viene autorizzata ad accettare la donazione di un fondo rustico, sito in località Villanova, disposto dal commissario governativo del comune di Forlì con deliberazione in data 4 giugno 1969, valutato in lire 26.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Bologna.

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1970
Atti del Governo, registro n. 237, *foglio n.* 11. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1970, n. **596.**

Approvazione del nuovo statuto dell'Accademia medica, con sede in Roma.

N. 596. Decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto dell'Accademia medica, con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1970
Atti del Governo, registro n. 237, *foglio n.* 12. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° luglio 1970, n. **597.**

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione di religione « Opera di assistenza e di attività sociali (O.A.A.S.) Madonna di Fatima », con sede in Nicosia.

N. 597 Decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione di religione « Opera di assistenza e di attività sociali (O.A.A.S.) Madonna di Fatima », con sede in Nicosia (Enna).

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1970
Atti del Governo, registro n. 237, *foglio n.* 14. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 luglio 1970, n. **598.**

Erezione in ente morale della fondazione « Casa Serena prof. Zeffirino Rinaldi », con sede in Magione.

N. 598. Decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la fondazione « Casa Serena prof. Zeffirino Rinaldi », con sede in Magione (Perugia), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1970
Atti del Governo, registro n. 237, *foglio n.* 18. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° maggio 1970.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Lambrusco di Sorbara » ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata « Lambrusco di Sorbara », corredata dal parere del comitato regionale dell'agricoltura per l'Emilia Romagna;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione del vino « Lambrusco di Sorbara » formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 gennaio 1969, n. 22;

Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati al parere ed alla proposta del disciplinare sopra citati;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Lambrusco di Sorbara » ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il primo novembre 1970.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1970, con la denominazione di origine controllata « Lambrusco di Sorbara » sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro quattro mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare — e fino al compimento di otto annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo — possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nel suddetto art. 2, purchè esse non superino il 30 % del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione del vino « Lambrusco di Sorbara ».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui ai precedenti comma saranno cancellati di ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Al vino « Lambrusco di Sorbara » che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovasi già confezionato o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a 5 litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di trentasei mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra possono essere commercializzate fino ad esaurimento a condizione che, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competente per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura: « Vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quello che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento. In tal caso devono essere denunciate ai competenti istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione, le rimanenze di prodotto di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore, convalidato dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonchè gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1970

SARAGAT

NATALI — GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *luglio* 1970
Registro n. 10 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 84

Disciplinare di produzione per il vino « Lambrusco di Sorbara »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Lambrusco di Sorbara » è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Lambrusco di Sorbara » deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vitigni presenti nei vigneti nella proporzione indicata a fianco di ciascuno di essi:

« Lambrusco di Sorbara » non meno del 60 %;

« Lambrusco Salamino » fino al 40 %.

Art. 3.

La zona di produzione del vino « Lambrusco di Sorbara » comprende in tutto o in parte i territori dei comuni di: Bastiglia, Bonporto, Campogalliano, Camposanto, Carpi, Modena, Nonantola, Ravarino, San Prospero, Soliera.

Tale zona è così delimitata:

da una linea che partendo da località C. del Galletto, che si trova sul confine tra la provincia di Modena e Bologna, in frazione di Redù, segue il detto confine fino al paese di Camposanto, imbocca la strada provinciale per Cavezzo e — dopo aver toccato le località di Balboni, la Marchesa, Madonna del Bosco e seguito il confine tra i comuni di S. Prospero e Medolla, toccando le località di C. Tusini, C. Cantarelli — arriva in località « la Bassa », estremo limite settentrionale del comune di San Prospero; qui la linea abbandona la strada provinciale e seguendo i confini fra i comuni di S. Prospero e Cavezzo, raggiunge la località Villa di Motta, segue la riva sinistra del fiume Secchia fino in località le Caselle, indi piega a sud lungo la via che dalle Caselle arriva fino a Palazzo delle Lame, piega poi a est seguendo la strada che da Palazzo delle Lame arriva a Ca Serraglio, quindi ripiega verso sud seguendo la strada del Cavetto fino a Viazza e prosegue oltre fino a Ca Martinelli, di qui ripiega ancora verso ovest fino a Ca della Volta, per riprendere di nuovo direzione sud passando per via Scuola fino a raggiungere la provinciale Carpi-SS. Abetone Brennero, prende poi ripiegando a ovest la prima strada che con direzione sud conduce fino alla stazione di Soliera ed indi a Ganaceto, da qui dopo aver toccato le località C. Federzoni, C. Bulgarelli, C. Marchi, segue il cavo Lama fino al confine provinciale che raggiunge in zona la Fornace. Da qui la delimitazione coincide con il confine tra le province di Modena e Reggio Emilia, che costituisce il limite occidentale della zona tipica di produzione del vino « Lambrusco di Sorbara », fino in località Marzaglia.

Abbandonato il sopradetto confine provinciale, la linea di delimitazione segue prima la strada ferrata delle FF.SS. e poi l'autostrada del Sole fino ad incrociare il torrente Cerca subito dopo aver superato la strada statale n. 12.

Da questo punto piega per breve tratto verso nord, seguendo il corso del torrente Cerca, e successivamente verso est seguendo la strada comunale che porta a Vaciglio toccando C. Conigliani e C. Peschiera. Da Vaciglio segue la strada che passando per C. Righetti, C. Pini, C. Mariani giunge al torrente Tiepido nei pressi di C. Nava. Discende detto torrente fino a San Damaso e piegando verso est la linea di delimitazione segue la strada che passando per C. Mari e C. Vaccari raggiunge il fiume Panaro nei pressi di Colonia.

Discende il corso del Panaro fino alla località Usiglio e da qui seguendo il confine comunale tra Nonantola e Castelfranco E., raggiunge la località C. del Galletto.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Lambrusco di Sorbara » devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino « Lambrusco di Sorbara » non deve essere superiore ai q.li 140 per ettaro di coltura specializzata.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve purchè la produzione non superi del 20 % il limite medesimo.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70 %.

Art. 5.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Lambrusco di Sorbara » una gradazione alcoolica minima naturale di gradi 10,20.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali leali e costanti, comprese quelle che riguardano la tradizionale rifermentazione, indispensabili a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate entro l'ambito del territorio della provincia di Modena.

E' in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di consentire che le suddette operazioni di vinificazione siano effettuate in stabilimenti situati nel territorio delle province di Reggio Emilia, Parma e Bologna, a condizione che in detti stabilimenti le ditte interessate producano — da almeno 10 anni prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930 — « Lambrusco di Sorbara » utilizzando uve o mosti provenienti dalla zona di produzione di cui all'art. 3 del presente disciplinare, vinificate secondo le pratiche enologiche tradizionali, leali e costanti in uso nel territorio previsto nel comma precedente. In tal caso le ditte di cui sopra devono figurare sull'etichetta principale apposta sulla bottiglia la dizione « vinificato fuori zona ».

Art. 6.

Il vino « Lambrusco di Sorbara », all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

spuma: vivace, evanescente;

colore: rosso rubino o granato di varia intensità;

odore: gradevole profumo che ricorda quello della violetta;

sapore: asciutto o amabile, di corpo, fresco, sapido ed armonico, frizzante;

gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 11;

acidità totale minima: 7 per mille;

estratto secco netto minimo: 22 per mille.

E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

E' vietata per il vino « Lambrusco di Sorbara », la gassificazione artificiale sia totale che parziale.

Art. 8.

E' vietato usare assieme alla denominazione di cui all'art. 1 qualsiasi qualificazione aggiuntiva, ivi compresi gli aggettivi « superiore », « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e simili.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località — comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 — e dalle quali effettivamente provengano le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata « Lambrusco di Sorbara » vino che non risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(7901)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1970.

Sostituzione di un membro della commissione tecnico-amministrativa prevista dall'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 11 marzo 1923, n. 560;

Visto il regio decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105, convertito nella legge 1° maggio 1930, n. 611;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317;

Visto il decreto ministeriale 20 febbraio 1964, registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1964, registro n. 10 Finanze, foglio n. 349, con il quale l'ing. Giovanni Casaccia venne nominato membro, quale appartenente alla direzione generale delle dogane e delle imposte indirette, della commissione prevista all'art. 2 del citato decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, numero 317;

Visto il decreto ministeriale 29 aprile 1965, registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 1965, registro n. 16 Finanze, foglio n. 63, con il quale sono state prorogate fino al 31 dicembre 1974 le convenzioni tra il Consorzio industrie fiammiferi e lo Stato annesse al regio decreto 11 marzo 1923, n. 560 ed al regio decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105 succitati;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione dell'ing. Giovanni Casaccia, collocato a riposo;

Decreta:

A decorrere dal 1° maggio 1970, l'ing. Ubaldo Musso, ispettore generale degli uffici tecnici imposte di fabbricazione, è nominato membro della commissione di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317, in sostituzione dell'ing. Giovanni Casaccia.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 6 maggio 1970

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1970
Registro n. 23 Finanze, foglio n. 209

(7902)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1970.

Inclusione di alcune specie nell'elenco della selvaggina stanziale protetta in provincia di Viterbo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

Vista la legge 2 agosto 1967, n. 799;

Vista l'ordinanza del presidente del comitato provinciale della caccia di Viterbo, che dispone, ai sensi dell'art. 3 del testo unico sopraindicato, l'inclusione nell'elenco della selvaggina stanziale protetta delle specie: tasso, lontra, lupo, aquila, nibbio, gufo reale, martora, corvo e falco;

Ritenuta l'opportunità di disporre la pubblicazione dell'ordinanza stessa nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Decreta:

Si dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, dell'ordinanza del presidente del comitato provinciale della caccia di Viterbo che aggiunge nuove specie nell'elenco della selvaggina stanziale protetta, ai sensi dell'art. 3 del testo unico sopracitato.

Tali specie sono: tasso, lontra, lupo, aquila, nibbio, gufo reale, martora, corvo e falco.

Roma, addì 5 giugno 1970

Il Ministro: NATALI

Comitato provinciale della caccia di Viterbo

IL PRESIDENTE

Vista la proposta del comitato provinciale della caccia in data 15 dicembre 1969, intesa ad ottenere l'inclusione tra la selvaggina stanziale protetta delle seguenti specie: tasso, lontra, lupo, aquile, nibbi, gufo reale, martora, corvi e falchi;

Visto il parere favorevole espresso dal laboratorio di zoologia applicata alla caccia di Bologna con nota del 21 gennaio 1970, n. 2810;

Considerata l'opportunità di emettere ordinanza in tal senso ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del testo unico della legge sulla caccia 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni;

Ordina

aggiungere, all'elenco degli animali considerati selvaggina stanziale protetta di cui all'art. 3 del testo unico della legge sulla caccia, limitatamente al territorio della provincia di Viterbo, le seguenti specie: tasso, lontra, lupo, aquile, nibbi, gufo reale, martora, corvi e falchi.

Viterbo, addì 23 febbraio 1970

Il presidente: D'ADDARIO

(7846)

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1970.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione della ditta Partenocraft, cantiere navale di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO, E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la ditta Partenocraft, cantiere navale di Napoli ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Partenocraft, cantiere navale di Napoli.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dall'11 marzo 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 luglio 1970

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(7816)

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1970.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione della ditta Maxmon di Ambrogiani & C. di Villa Verucchio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO, E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la ditta Maxmon di Ambrogiani Mario & C. di Villa Verucchio (Forlì), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Maxmon di Ambrogiani Mario & C. di Villa Verucchio (Forlì).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 26 gennaio 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 luglio 1970

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(7818)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1970.

Sostituzione di un membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica per gli Abruzzi.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto legislativo 23 maggio 1964, n. 655, recante norme per la disciplina delle assegnazioni degli alloggi economici e popolari costruiti a totale carico dello Stato e con il suo concorso o contributo;

Visto il decreto ministeriale n. 6964 in data 24 marzo 1970, con il quale ai sensi degli articoli 19 e 20 del citato decreto legislativo, è stata ricostituita presso il provveditorato alle opere pubbliche per gli Abruzzi la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare;

Vista la lettera n. 12498 in data 25 giugno 1970 con la quale il provveditore alle opere pubbliche di L'Aquila ha comunicato che il presidente della locale corte di appello ha designato quale membro della citata commissione regionale il dott. Goffredo Tatozzi, consigliere presso la corte stessa, in sostituzione del dott. Vittorio Lentini, destinato ad altra sede;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione di cui sopra;

Decreta:

Il consigliere di corte d'appello dott. Goffredo Tatozzi in servizio presso la corte d'appello di L'Aquila, designato dal presidente della corte stessa, è nominato membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per gli Abruzzi, in sostituzione del dott. Vittorio Lentini trasferito ad altra sede.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 luglio 1970

Il Ministro: LAURICELLA

(8011)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1970.

Dimissioni e nomina del segretario generale dell'ente autonomo « Ente fiera ed esposizioni di Catania ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina giuridica delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 29 luglio 1949, n. 641, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo « Ente fiera ed esposizioni di Catania », e 27 marzo 1956, n. 718, che ha approvato il vigente statuto;

Visto il proprio decreto 15 aprile 1970, con il quale il dott. Riccardo Moro è stato nominato segretario generale del predetto ente;

Vista la lettera in data 25 maggio 1970 del dott. Moro di dimissione dall'incarico suddetto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina del segretario generale dell'ente, ai sensi dell'art. 13 dello statuto;

Vista la lettera n. 303 del 18 luglio 1970, con la quale il presidente dell'ente propone il dott. Salvatore Cinnirella per la nomina a segretario generale, in sostituzione del suindicato dott. Moro;

D'intesa con l'assessore per l'industria e per il commercio della Regione siciliana;

Decreta:

Il dott. Riccardo Moro cessa, per dimissioni, dall'incarico di segretario generale dell'ente autonomo « Ente fiera ed esposizioni di Catania », con sede in Catania.

Il dott. Salvatore Cinnirella è nominato segretario generale del predetto ente a decorrere dalla data del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1970

Il Ministro: GAVA

(7904)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1970.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa fra ex combattenti e reduci « Col. Nobile Antonio », con sede in Vieste, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il verbale in data 3 luglio 1969 relativo all'ispezione straordinaria effettuata alla società cooperativa fra ex combattenti e reduci « Col. Nobile Antonio », con sede in Vieste (Foggia), dal quale si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta del 24 febbraio 1970;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa fra ex combattenti e reduci « Col. Nobile Antonio », con sede in Vieste (Foggia), costituita per rogito notaio dott. Marano Delfino in data 21 gennaio 1954, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Alfredo Bozzini ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 agosto 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(7949)

ORDINANZA MINISTERIALE 12 agosto 1970.

Profilassi delle malattie virali respiratorie degli equini.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Considerato il carattere infettivo e diffusivo della rinopolmonite, dell'arterite, della parainfluenza e della rinite enzootica degli equini;

Ritenuto necessario estendere a tali malattie alcune norme di polizia veterinaria;

Ordina:

Art. 1.

Alle malattie infettive e diffusive degli equini, elencate nell'art. 1 del regolamento di polizia veterinaria e delle quali è obbligatoria la denuncia, sono aggiunte le seguenti infezioni virali: la rinopolmonite, l'arterite, la parainfluenza e la rinite enzootica.

Ai fini dell'obbligo della denuncia sono da considerare sospetti di dette malattie i soggetti con affezioni delle vie respiratorie ed i casi di aborto a carattere contagioso.

La diagnosi deve essere confermata da accertamenti di laboratorio.

Art. 2.

In caso di rinopolmonite e di arterite il sindaco, oltre alle misure previste dall'art. 10 del vigente regolamento di polizia veterinaria, dispone:

a) il divieto di monta con stalloni di allevamenti infetti;

b) la distruzione dei feti e degli invogli fetali.

In caso di parainfluenza e di rinite enzootica si applicano le misure previste dall'art. 10 del citato regolamento.

Art. 3.

L'impiego di vaccini vivi, anche attenuati, per la profilassi immunizzante delle malattie di cui al precedente articolo deve essere preventivamente autorizzato dal veterinario provinciale.

Gli stalloni che hanno superato l'arterite debbono essere esclusi definitivamente dalla monta.

Art. 4.

I provvedimenti disposti dal sindaco sono revocati con le modalità stabilite dal primo comma dell'art. 16 del regolamento di polizia veterinaria trascorsi 30 o 15 giorni dall'esito dell'ultimo caso di malattia qualora trattasi rispettivamente di rinopolmonite e di arterite o di parainfluenza e di rinite enzootica.

Art. 5.

Dei provvedimenti adottati e della loro revoca deve essere data comunicazione a cura del sindaco, alle autorità militari interessate al deposito cavalli stalloni della circoscrizione, all'U.N.I.R.E. ed alle associazioni degli allevatori interessate.

Art. 6.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà immediata applicazione.

Roma, addì 12 agosto 1970

Il Ministro: MARIOTTI

(8136)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di storia della filosofia presso lo Istituto universitario di lingue e letterature straniere di Bergamo.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso l'Istituto universitario di lingue e letterature straniere di Bergamo, è vacante la cattedra di Storia della filosofia, alla cui copertura l'istituto interessato intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al presidente dell'istituto, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8093)

Vacanza di una delle due cattedre di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica presso la facoltà di medicina e chirurgia della Università di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli, è vacante una delle due cattedre di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8094)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « La Rinascita - fra reduci, partigiani e combattenti », con sede in Albano.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 28 luglio 1970 l'avv. Adalberto Tempesta è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « La Rinascita - fra reduci, partigiani e combattenti », con sede in Albano (Roma), sciolta ex art. 2544 del codice civile, in sostituzione del dott. Marcello Lucidi, che ha rinunciato all'incarico.

(7950)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Casa e vita nuova », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 28 luglio 1970 il dott. Renato Ilari è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « Casa e vita nuova », con sede in Roma, in liquidazione coatta amministrativa, in sostituzione del dott. Marcello Lucidi, che ha rinunciato all'incarico.

(7951)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa edile bresciana C.E.B., con sede in Brescia

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 4 agosto 1970 il rag. Giuseppe Sportoletti è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa edile bresciana C.E.B., con sede in Brescia, in sostituzione dell'avv. Luigi Traverso.

(7953)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Fragneto Monforte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 agosto 1970 il comune di Fragneto Monforte (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.268.580 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7988)

Autorizzazione al comune di Fusignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 3 agosto 1970 il comune di Fusignano (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.980.765 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7989)

Autorizzazione al comune di Luzzara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 agosto 1970 il comune di Luzzara (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.863.945 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7990)

Autorizzazione al comune di Molazzana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 agosto 1970 il comune di Molazzana (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.213.270 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7991)

Autorizzazione al comune di Montesarchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 agosto 1970 il comune di Montesarchio (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 91.673.685 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7992)

Autorizzazione al comune di Monteprandone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 3 agosto 1970 il comune di Monteprandone (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.605.095 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7993)

Autorizzazione al comune di Novellara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 agosto 1970 il comune di Novellara (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.055.920 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7994)

Autorizzazione al comune di Campoli del Monte Taburno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 3 agosto 1970 il comune di Campoli del Monte Taburno (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.369.651 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7987)

Autorizzazione al comune di Rio Saliceto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 agosto 1970 il comune di Rio Saliceto (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.152.800 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7998)

Autorizzazione al comune di Reino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 agosto 1970 il comune di Reino (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.476.605 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7999)

Autorizzazione al comune di Russi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 3 agosto 1970 il comune di Russi (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.102.050 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8000)

Autorizzazione al comune di Ripatransone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 3 agosto 1970 il comune di Ripatransone (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.887.480 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8001)

Autorizzazione al comune di San Salvatore Telesino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 agosto 1970 il comune di San Salvatore Telesino (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.036.905 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8002)

Autorizzazione al comune di San Bartolomeo in Galdo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 agosto 1970 il comune di San Bartolomeo in Galdo (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.580.779 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8003)

Autorizzazione al comune di Ostra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 agosto 1970 il comune di Ostra (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.231.105 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7995)

Autorizzazione al comune di Paupisi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 agosto 1970 il comune di Paupisi (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.767.892 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7996)

Autorizzazione al comune di Pago Veiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 agosto 1970 il comune di Pago Veiano (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.167.570 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7997)

MINISTERO DELLA DIFESA

Trasferimento dal demanio pubblico, ramo Difesa (Esercito), ai beni patrimoniali dello Stato del terreno costituente l'ex poligono di tiro a segno sito nel comune di Nicastro.

Con decreto ministeriale n. 467 data 25 marzo 1970 è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico ramo Difesa (Esercito), ai beni patrimoniali dello Stato di un terreno sito nel comune di Nicastro, località Cimitero R.G., costituente l'ex poligono di tiro a segno, riportato nel nuovo catasto dei terreni al foglio n. 22, particelle numeri 128 e 129, della superficie complessiva di mq. 24.381.

Il suddetto decreto provvede anche ad annullare, per vizio di firma e di datazione, ed a sostituire il decreto n. 432 del 20 agosto 1969 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 10 settembre 1969.

(7823)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 153

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 agosto 1970

Dollaro USA	629,10
Dollaro canadese	614,70
Franco svizzero	146,23
Corona danese	83,885
Corona norvegese	88,045
Corona svedese	121,39
Fiorino olandese	174,88
Franco belga	12,676
Franco francese	113,92
Lira sterlina	1502,75
Marco germanico	173,24
Scellino austriaco	24,38
Escudo portoghese	21,98
Peseta spagnola	9,045

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso per esami ad otto posti di vice perito in prova nella carriera di concetto del ruolo tecnico del Corpo delle miniere.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, riguardante il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, riguardante le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 e la legge 18 marzo 1958, n. 228, recanti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1964, n. 2, concernente il riordinamento dei ruoli del *Ministero dell'industria e del commercio;*

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613, riguardante, tra l'altro, l'ampliamento del ruolo tecnico della carriera di concetto del Corpo delle miniere;

Visto l'art. 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482, che disciplina le modalità dei bandi di concorso ai fini delle assunzioni obbligatorie;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso per esami ad otto posti di vice perito in prova (ex coeff. 202) nella carriera di concetto del ruolo tecnico del Corpo delle miniere;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami ad otto posti di vice perito in prova (ex coeff. 202) nella carriera di concetto del ruolo tecnico del Corpo delle miniere.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso del diploma di perito industriale ad indirizzo minerario o meccanico o metalmeccanico o metallurgico o chimico industriale o elettrotecnico o fisico industriale o edile, conseguito presso gli istituti tecnici industriali governativi o del diploma di geometra conseguito in un istituto tecnico governativo per geometri.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti.

Art. 3.

Gli aspiranti, per poter partecipare al concorso, debbono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche degli altri seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) avere tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per causa di guerra e semprechè esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira;

5) avere compiuto 18 anni di età e non averne oltrepassato 32, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo organico, per la quale si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

I) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi di Africa e dei territori di confine;

b) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle formazioni armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana, e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni;

II) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga, sul sopra indicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età;

III) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) a 39 anni per i capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra di essi anche i figli caduti in guerra, salvo il maggior limite consentito in applicazione delle elevazioni di cui alle lettere *a*) e *b*).

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età, ai sensi dell'art. 2, punto 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

IV) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che rivestano la qualifica di mutilato od invalido di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati od invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine, con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste, di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini e loro congiunti in caso di morte e di irreperibilità per cause di servizio di guerra, o attinenti alla guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per le vedove ed orfani di guerra e per le vedove ed orfani di caduti per causa di servizio, di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, per gli aspiranti che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 14 ottobre 1966, n. 851, mentre per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra detto limite di età è elevato a 39 anni;

V) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 citato nelle premesse, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo

provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda ed anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

b) per i tecnici specializzati di cui alla legge 19 aprile 1967, n. 270, in possesso di uno dei titoli di studio previsti dal precedente art. 2 e degli altri prescritti requisiti.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata (vedi schema esemplificativo allegato *A*), dovranno pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione II (concorsi), via Molise, 2, Roma; entro il termine perentorio di giorni sessanta dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero (Gabinetto).

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità ed il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quali dei titoli previsti dai precedenti articoli 3, punto 5) e 4 possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadina italiana;

4) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime, con l'indicazione della non ancora avvenuta iscrizione per i concorrenti minori di età;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego, con la dichiarazione negativa nel caso in cui il concorrente non abbia mai prestato servizio;

8) il titolo di studio conseguito.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la dichiarazione di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e la indicazione del preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

I dipendenti statali dovranno, inoltre, indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 6.

Non si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il termine indicato nel precedente art. 5, anche se spedite per posta, e con qualsiasi altro mezzo, entro il termine stesso.

Non si terrà conto, inoltre, delle domande che non contengono l'indicazione di uno o più requisiti generali, di cui al precedente art. 5, nonchè di quelle che non siano state redatte su carta bollata o siano prive dell'autenticazione della firma dell'aspirante.

Art. 7.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti di guerra ed assimilati, dei mutilati e invalidi civili, delle vedove ed orfani di guerra, delle vedove ed orfani di caduti per servizio, dei mutilati e invalidi del lavoro e delle altre categorie previste dalla legge n. 851 del 14 ottobre 1966, dei decorati al valore militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, gli interessati che abbiano superato la prova orale entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento della apposita comunicazione, dovranno produrre i seguenti prescritti documenti per comprovare gli eventuali titoli di precedenza e di preferenza:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione, i prigionieri delle Nazioni Unite e gli appartenenti alle categorie assimilate, di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre la dichiarazione integrativa, in carta bollata, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circ. numero 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina;

b) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi al grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

c) i reduci dalla deportazione presenteranno apposita attestazione, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico e coloro che hanno riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre, in carta bollata, attestazione del prefetto della provincia, in cui hanno la residenza;

e) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che le disposizioni in vigore assimilano ai mutilati ed invalidi di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione o il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero la dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli principali indicati nell'art. 5 della legge 3 giugno 1950, numero 375;

f) i mutilati e gli invalidi per cause di servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il certificato mod. 69-*ter* della competente amministrazione, relativo al riconoscimento della qualifica di invalido per servizio;

g) gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati e invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti) dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla commissione prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tali qualifiche;

h) i mutilati e gli invalidi civili dovranno produrre la dichiarazione rilasciata a norma della legge 5 ottobre 1962, numero 1539;

i) gli orfani dei caduti di guerra dovranno presentare un certificato in carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, comprovante tale loro qualità.

Le vedove di guerra dovranno presentare un certificato redatto nell'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

l) le vedove e gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare un certificato rilasciato dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra dovranno produrre il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del rispettivo padre, oppure un certificato in carta bollata del sindaco del comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, comprovante tale loro qualità; i figli dei mutilati ed invalidi per

causa di servizio dovranno invece produrre la dichiarazione mod 69-*ter* rilasciata dall'amministrazione alla quale il genitore apparteneva, in relazione alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

n) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952 n. 137, dovranno presentare, in carta bollata, l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948;

o) i profughi dei territori di confine, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpiti dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare, in carta bollata, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata dal prefetto della provincia ove risiedono, e dal prefetto di Roma, se residenti all'estero;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, in carta bollata, della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia in carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa, dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *q*) che la famiglia stessa è composta di almeno sette figli viventi, computando tra essi i figli caduti in guerra;

s) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 400, dell'autorità militare;

t) i candidati dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato di servizio, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio;

u) i mutilati e gli invalidi del lavoro, gli orfani dei caduti sul lavoro, i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro, le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro presenteranno un certificato in carta da bollo, rilasciato dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.

Ogni altra qualità che, a norma delle disposizioni vigenti, costituisce titolo a particolari benefici, sarà comprovata mediante esibizione di documenti idonei.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

A) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962, di cui nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 20 agosto 1962, purchè debitamente autenticata, a norma dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Qualora gli istituti presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avessero ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale, sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato.

B) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui ai precedenti articoli 3, punto 5) e 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti. Questi ultimi dovranno essere redatti — per ogni singolo beneficio di cui il candidato intenda avvalersi — nelle medesime forme indicate per i documenti elencati nell'art. 7 del presente decreto.

C) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

D) certificato di godimento dei diritti politici in carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Da tale documento dovrà, altresì, risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

E) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) in carta da bollo.

F) certificato medico, in carta da bollo, rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, gli invalidi per servizio produrranno il certificato medico previsto dall'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dall'art. 4, ultimo comma, del relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, n. 1176.

Detto certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dallo esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità, non è di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro, e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, comma 2°, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

G) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica e personale del C.E.M.M.) in regola con il bollo, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alla lettera *A*) ed *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di

servizio civile, aggiornata a data recente, in carta da bollo, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio al quale appartengono.

I concorrenti che si trovano alle armi in servizio di leva ed in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono produrre, in luogo dei documenti di cui alle lettere *C*), *F*) e *G*) del presente articolo, un certificato in carta da bollo del comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 9.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) ed *F*) del precedente art. 8 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*) ed *F*) del precedente art. 8, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante le condizioni di povertà, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, tabella allegato *B*, art. 27.

Art. 10.

I documenti che perverranno al Ministero dell'industria e del commercio dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 7 e 8 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati al Ministero o ad altre amministrazioni ed enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizion di fatto da comprovare.

In tale caso gli interessati dovranno indicare, per ognuno dei suddetti documenti, l'autorità che lo ha rilasciato e l'ufficio presso cui è depositato.

Art. 11.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di cui al precedente art. 5.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dell'art. 128, comma secondo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministro, a norma dell'art. 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 3.

Art. 12.

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed in una prova orale nelle materie indicate secondo il seguente programma:

Prove scritte

1) cartografia, topografia e disegno topografico. Ellissoide internazionale, reticolato geografico, coordinate polari, cartesiane e geografiche; carta geografica e sue proprietà; proiezioni; carte topografiche e idrografiche. Planimetria, altimetria, celerimensura, misura di superficie; tracciamento di strade e canali, spianamento del terreno, rappresentazioni di problemi topografici.

2) meccanica:

a) resistenza dei materiali; applicazione del calcolo ad elementi di costruzione staticamente determinati (fondazioni, muri, pilastri, travi, solai, capriate, strutture in legno, in ferro e in cemento armato);

b) lavoro, potenza, rendimento;

c) pressione idraulica (paratoie e presse idrauliche), afflusso dell'acqua (bocche a battente e a stramazzo); moto dell'acqua nei canali e nelle condotte, perdite di carico. Pompe a stantuffo e centrifughe. Ventilatori.

Prova orale

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle seguenti:

a) chimica industriale: combustibili, laterizi, calce, pozzolana, gesso, cemento, materiali refrattari, esplosivi;

b) mineralogia: riconoscimento dei minerali più comuni, principali caratteri chimici e fisici e impieghi industriali;

c) nozioni di legislazione mineraria;

d) nozioni di diritto costituzionale: lo Stato, elementi costitutivi dello stesso; la sua personalità giuridica ed i suoi organi costituzionali (Presidente della Repubblica, Parlamento, Governo e suoi organi ausiliari, la Magistratura). Le autonomie degli enti territoriali (regioni, provincie e comuni). Doveri, diritti e libertà dei cittadini;

e) nozioni di statistica: fasi della statistica, specie di rilevazioni dei dati, medie, numeri indici, interpolazione ed estrapolazioni, diagrammi.

I candidati potranno chiedere, inoltre, nella domanda di ammissione al concorso, di voler sostenere l'esame facoltativo di arte mineraria, con prova scritta e orale, secondo il seguente programma:

Ricerca e coltivazione di sostanze minerarie metallifere e non metallifere (esclusi gli idrocarburi liquidi e gassosi); scavo di gallerie, pozzi; impiego degli esplosivi; metodi di coltivazione a cielo aperto ed in sotterraneo; trasporti interni ed esterni; eduzione delle acque; ventilazione; sicurezza nelle miniere.

Origine del petrolio e del gas naturale; condizioni per l'accumulo dei giacimenti; tipi di giacimento.

Prospezioni geofisiche con vari mezzi e sistemi. Ricerca dei giacimenti di idrocarburi liquidi e gassosi mediante sondaggi. Sondaggi. Completamento dei pozzi.

Coltivazione dei giacimenti di idrocarburi; stimolazione; produzione secondaria.

I candidati potranno chiedere altresì di sostenere l'esame facoltativo orale di lingua estera (francese, o inglese, o tedesca, a scelta del candidato) consistente in una conversazione e traduzione orale di brani di carattere tecnico scritti nella lingua estera prescelta.

Art. 13.

La commissione esaminatrice del concorso, da nominare con successivo decreto, sarà composta:

a) da un impiegato della carriera direttiva dell'amministrazione, con qualifica non inferiore ad ispettore generale o corrispondente, presidente;

b) da due professori di istituto di istruzione secondaria di secondo grado delle materie su cui vertono le prove di esame, membri;

c) da due impiegati della carriera direttiva dell'amministrazione, con qualifica non inferiore a direttore di sezione o corrispondente, membri.

Alla commissione devono essere aggregati dei membri aggiunti, per gli esami di lingue estere e di materie speciali.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva dell'amministrazione, con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe o corrispondente.

Art. 14.

Gli esami avranno luogo in Roma.

Le date delle prove scritte saranno stabilite con successivo decreto e quelle della prova orale saranno fissate direttamente dalla commissione.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dello inizio di esse.

Del diario delle prove scritte sarà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte

indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

L'assenza dagli esami sara considerata come rinuncia al concorso.

Art. 15.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma autenticata, dell'aspirante;

2) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente dello Stato;

3) tessera postale;

4) porto d'armi;

5) patente automobilistica;

6) passaporto;

7) carta d'identità.

Art. 16.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme stabilite dal cap. 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per ciascuna prova scritta obbligatoria e per la prova scritta facoltativa di arte mineraria saranno assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo che cominceranno a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 17.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte obbligatorie e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla omma della media dei punti riportati nelle prove scritte obbligatorie e del voto ottenuto in quella orale.

Ai candidati, che avranno superato la prova facoltativa di arte mineraria, verrà assegnato da mezzo punto ad un punto e mezzo, in aumento della somma dei voti di cui al precedente comma.

Coloro che non avranno riportato la sufficienza nella prova scritta facoltativa di arte mineraria, non potranno ottenere l'ammissione alla relativa prova orale.

Ai candidati che avranno superato la prova facoltativa orale di lingua estera verrà assegnato da mezzo punto ad un punto in aumento della somma dei voti di cui al precedente comma.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con la indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo della amministrazione.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n 130, nonchè agli articoli 53, 54 e 55 della legge 13 marzo 1958, n. 365 ed all'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 467.

La graduatoira generale del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata, nel Bollettino ufficiale del Ministero della industria, del commercio e dell'artigianato.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 18.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di vice perito in prova (ex coeff. 202) nella carriera di concetto del ruolo tecnico del Corpo delle miniere e conseguiranno la nomina a vice perito, se ritenuti idonei dal consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova di sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo in prova.

A coloro che conseguiranno la nomina a vice perito in prova sarà corrisposto il trattamento economico nella qualifica iniziale della carriera di appartenenza (ex coeff. 202) oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonche il rimborso delle spese di viaggio per raggiungere la destinazione loro assegnata, ai sensi dell'art. 26 della legge 15 aprile 1961, n. 291.

Sono esonerati dal periodo di prova soltanto i vincitori del concorso che provengono da una carriera corrispondente di questa o di altre amministrazioni presso le quali abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I vincitori che nel termine stabilito non assumano regolare servizio, senza giustificato motivo, decadono dalla nomina.

Art. 19.

Il Ministro ha facoltà di far compiere ai vice periti o periti aggiunti che non siano in possesso del diploma di perito minerario, un corso di perfezionamento della durata di un anno presso un istituto tecnico industriale a indirizzo minerario.

Al termine del corso i predetti impiegati devono sostenere gli esami sulle materie oggetto del corso; quelli che non superano gli esami cessano di appartenere al Corpo delle miniere, ai sensi dell'art. 332 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 marzo 1970

Il Ministro: MAGRÌ

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *luglio* 1970
Registro n. 7, *foglio n.* 164

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 400

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione II (concorsi) - via Molise, 2 — ROMA

Il sottoscritto . . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il (1) . . . . e residente in . . . . . chiede di essere ammesso al concorso . . . . in prova nella carriera . . . . nel ruolo . . . . . .

All'uopo fa presente:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (2);

c) di non aver riportato condanne penali (3);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . conseguito presso . . . . . in data . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari . . (4);

f) di / non — aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni e che la risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego è stata determinata dalle seguenti cause . . . .;

g) di aver diritto all'aumento dei limiti di età, ai sensi dell'art. 4 del bando, perchè . . . . . . (5);

h) di voler (oppure di non voler) sostenere la prova scritta e orale facoltativa di arte mineraria;

i) di voler (oppure di non voler) sostenere la prova orale facoltativa di lingua estera: (in caso affermativo indicare la lingua prescelta tra il francese, l'inglese e il tedesco);

l) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate successive eventuali comunicazioni . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

(Firma del candidato)

Visto: per l'autenticazione della firma del sig. . (6).

---

(1) Per godere delle eventuali elevazioni del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 4 del bando, indicare se: coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi; combattente, militarizzato od assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti; profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; da territori esteri; da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra; decorato al valor militare e promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; vedova od orfano di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra, mutilato od invalido per servizio militare o civile; vedova od orfano di caduto per cause di servizio; mutilato od invalido civile; appartenente ad una delle categorie di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851; perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; colpito da leggi razziali; dipendente civile di ruolo o non di ruolo del Ministero . in qualità di . . in servizio a . presso . . e di essere in possesso del libretto ferroviario personale n. . . rilasciato il . sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile; licenziato in data . dall'ente . . soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi, con l'indicazione della non ancora avvenuta iscrizione per i concorrenti minori d'età.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Di aver prestato servizio militare: ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode del congedo o del rinvio in qualità di . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età, previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(7448)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Costituzione delle commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre universitarie, indetti con decreti ministeriali 16 aprile 1970 e 28 aprile 1970.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei bandi dei concorsi a cattedre universitarie approvati con i decreti ministeriali 16 aprile 1970 e 28 aprile 1970 pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* numeri 114 e 134 dell'8 maggio e del 1° giugno 1970, si porta a conoscenza degli interessati che con i decreti ministeriali 7 agosto 1970 sono state costituite, come appresso, le commissioni giudicatrici dei concorsi alle cattedre di:

UNIVERSITÀ DI CATANIA

Microbiologia:

Rita prof. Geo, ordinario di virologia nell'Università di Roma;

Cimmino prof. Aldo, ordinario di microbiologia nell'Università di Roma;

Teti prof. Mario, ordinario di microbiologia nell'Università di Messina;

Deotto prof. Romolo, ordinario di microbiologia nell'Università di Milano;

Spanedda prof. Antonio, ordinario di microbiologia della Università di Cagliari.

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Anatomia topografica:

Balboni prof. Giuseppe, ordinario di anatomia umana normale nell'Università di Firenze;

Loreti prof. Francesco, ordinario di anatomia umana normale nell'Università di Torino;

Comparini prof. Leonetto, ordinario di anatomia umana normale nell'Università di Siena;

Bairati prof. Angelo, ordinario di anatomia umana normale nell'Università di Milano;

Coppini prof. Lamberto, ordinario di anatomia topografica nell'Università di Bologna.

UNIVERSITÀ DI MILANO

Chimica:

Pontremoli prof. Sandro, ordinario di chimica biologica nell'Università di Ferrara;

Zambotti prof. Vittorio, ordinario di chimica biologica nell'Università di Milano;

Siliprandi prof. Noris, ordinario di chimica biologica nell'Università di Padova;

Rossi prof. Carlo Alfonso, ordinario di chimica biologica nell'Università di Pisa;

Canonica prof. Luigi, ordinario di chimica organica nell'Università di Milano.

UNIVERSITÀ DI MESSINA

Anatomia chirurgica e corso di operazioni:

Barresi prof. Gustavo, ordinario di chimica chirurgica generale e terapia chirurgica nell'Università di Messina;

Lanzara prof. Antonio, ordinario di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica nell'Università di Napoli;

Malan prof. Edmondo, ordinario di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica nell'Università di Milano;

Nicolosi prof. Gioacchino, ordinario di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica nell'Università di Palermo;

Navarra prof. Salvatore, ordinario di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica nell'Università di Messina.

UNIVERSITÀ DI ROMA

Reumatologia:

Bufano prof. Michele, ordinario di patologia speciale medica e met. clinica nell'Università di Roma;

Villa prof. Luigi, ordinario f.r. di clinica medica generale e terapia medica nell'Università di Milano;

Fieschi prof. Aminta, ordinario di clinica medica generale e terapia medica nell'Università di Genova;

Scaffidi prof. Vittorio, ordinario di clinica medica generale e terapia medica nell'Università di Palermo;

Bossa prof. Guido, ordinario di clinica medica generale e terapia medica nell'Università di Napoli.

UNIVERSITÀ DI MESSINA

Chimica organica:

Passareini prof. Riccardo, ordinario di chimica industriale nell'Università di Catania;

Stagno D'Alcontres prof. Guglielmo, ordinario di chimica organica nell'Università di Messina;

Illuminati prof. Gabriello, ordinario di chimica organica nell'Università di Roma;

Modena prof. Giorgio, ordinario di chimica organica superiore nell'Università di Padova;

Quilico prof. Adolfo, ordinario di chimica nel Politecnico di Milano.

UNIVERSITÀ DI CATANIA

Farmacologia:

Erspamer prof. Vittorio, ordinario di farmacologia nell'Università di Roma;

Gori prof. Enzo, ordinario di farmacologia nell'Università di Milano;

Preziosi prof. Paolo, ordinario di farmacologia nell'Università di Napoli;
Ferrari prof. William, ordinario di farmacologia nell'Università di Modena;
Cannavà prof. Alberto, ordinario di farmacologia nell'Università di Catania.

Tutti coloro che entro il 10 luglio 1970 per il concorso di chimica organica per l'Università di Messina e il 5 agosto 1970 per i rimanenti concorsi abbiano fatto pervenire al Ministero della pubblica istruzione regolare domanda di partecipazione ai sopra elencati concorsi a cattedre universitarie ed abbiano fatto pervenire, altresì, entro le medesime date, entro il 10 agosto e il 5 settembre 1970 per i residenti all'estero, una serie delle proprie pubblicazioni, sono tenuti ad inviare a ciascun componente la commissione giudicatrice una serie delle pubblicazioni (uguale a quella già inoltrata al Ministero) corredata da un elenco delle stesse e di un curriculum della propria attività didattica e scientifica.

Le pubblicazioni dovranno pervenire a ciascun componente la commissione giudicatrice entro e non oltre il 20° giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8103)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso per il conferimento di borse di studio, per l'anno 1969-70, agli orfani dei segretari comunali e provinciali.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 29 dicembre 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 1970, con il quale è stato indetto un concorso per titoli per il conferimento di borse di studio, per l'anno 1969-70, agli orfani dei segretari comunali e provinciali che all'atto del decesso si trovavano in attività di servizio di ruolo ovvero in posizione di quiescenza con godimento di regolare assegno di pensione;

Visto il decreto ministeriale in data 1° luglio 1970 con il quale è stata nominata la relativa commissione giudicatrice;

Visto il verbale della deliberazione adottata dalla commissione medesima e riconosciuta la regolarità del procedimento seguito;

Viste le graduatorie dei candidati formate dalla suddetta commissione per ciascuna delle tre categorie di beneficiari previste dall'art. 1 del citato decreto ministeriale 29 dicembre 1969;

Visto l'art. 6 della legge 17 febbraio 1968, n. 107 riguardante modifiche ed integrazioni alla legge 8 giugno 1962, n. 604, sullo stato giuridico e l'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati studenti del 1°, 2° e 3° corso della scuola media unica ed istituti equiparati:

1. Pilo Grazia . . . . punti 8,80 su 10
2. Borghese Fulvia . . . . . . » 8,42 »
3. Achilli Emma Milena . . . . . » 8,00 »
4. Ventura Renzo . . . . » 7,88 »
5. Montagnosi Clemente . . . . . » 7,66 »
6. Menna Rosalba . . . . . . » 7,33 »
7. Amato Patrizio . . . . . . » 6,44 »

A favore di ciascuno dei suddetti studenti verrà erogata, in unica soluzione, la borsa di studio di L. 60.000 (sessantamila).

Art. 2.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati studenti delle scuole medie superiori:

1. De Blasiis Anna . . . . . . punti 7,71 su 10
2. Galasso Erminia . . . . . . » 7,14 »
3. Lauria Maria Gabriella . . . . . » 7,00 »
4. Greco Giuseppe . . . . . . » 7,00 »
5. Bianco Roberto . . . . . . » 6,71 »
6. Iannelli Giancarlo . . . . . . » 6,37 »
7. Scrocco Antonio . . . . . . » 6,33 »
8. Cardinale Michele Nicola . . . . » 6,14 »

A favore di ciascuno dei suddetti studenti verrà erogata, in unica soluzione, la borsa di studio di L. 110.000 (centodiecimila).

Art. 3.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati studenti universitari e di altri istituti accademici superiori:

1. Alifano Antonio . . . . . . punti 28,16 su 30

A favore del suddetto studente verrà erogata, in unica soluzione, la borsa di studio di L. 300.000 (trecentomila).

Art. 4.

La spesa occorrente per l'esecuzione del presente decreto sarà imputata al fondo di cui all'art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604.

Roma, addì 28 luglio 1970

p. *Il Ministro*: SARTI

(7742)

MINISTERO DELLA DIFESA

Diario della prova scritta del concorso per l'ammissione di ottantacinque allievi all'accademia di sanità militare interforze (anno accademico 1970-71).

La prova scritta del concorso per l'ammissione al 1° anno dell'Accademia di sanità militare interforze indetto con decreto ministeriale 4 giugno 1970 (*Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 15 luglio 1970) avrà luogo in Roma, viale Manzoni n. 1 nell'aula magna dell'Ateneo antoniano, alle ore 8,30 del giorno 15 settembre 1970.

(8024)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.